

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

FARBANCA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

29 aprile 2019, ore 6,00 (I convocazione) – 30 aprile 2019, ore 12,00 (II convocazione)

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FARBANCA S.p.A.

Trasmissione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

Il sottoscritto azionista della società Farbanca S.p.A.

Denominazione sociale	Codice fiscale	Numero di azioni possedute	Percentuale di partecipazione
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	00204010243	2.498.857	70,773%
Totale		2.498.857	70,773%

in relazione alla prossima Assemblea dei Soci di Farbanca S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Irnerio 43/B, indetta per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 6,00, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 12,00, in seconda convocazione, concorre - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 dello Statuto Sociale - alla presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Amministratore nelle persone e nell'ordine seguente:

NUMERO	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	REQUISITI DI INDIPENDENZA (comma 6 art. 12) SI/NO
1	BUZIO	CARLO	Lu (AL) 11/04/1950	NO
2	MAFFEIS	FLAVIO	Orzinuovi (BS) 28/07/1941	NO
3	BERNARDELLE	GIAMPIERO	Vicenza (VI) 08/07/1958	NO
4	CANTAGALLI	FEDERICA	Ravenna (RA) 10/04/1972	SI
5	ROMANELLI	GIANFRANCO	Pontebba (UD) 07/06/1942	SI
6	PIGATO	BASILIO	Sandriago (VI) 14/06/1961	NO
7	MISTRORIGO	MARTA	Vicenza (VI) 31/05/1976	NO
8	--	--	--	--
9	--	--	--	--

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 dello Statuto Sociale si allega:

per ciascun azionista sottoscrittore della presente lista:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari relativi alla partecipazione in Farbanca dichiarata;

per ciascun candidato:

- *curriculum vitae* contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- dichiarazione del candidato circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, debitamente compilato e sottoscritto dal candidato.

Vicenza, 19/04/2019

Firma dell'azionista presentatore

Denominazione Sociale e nominativo	Legale Rappresentante	Firma
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Prof. Giustino Di Cecco	Commissario Liquidatore	
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Dott. Claudio Ferrario	Commissario Liquidatore	
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Dott. Francesco Schiavone Panni	Commissario Liquidatore	

N.B. *Le liste devono essere sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (Art. 12 comma 12 dello Statuto Sociale di Farbanca S.p.A.)*

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

Estratto dello Statuto Sociale vigente di Farbanca S.p.A.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

1. La Società è amministrata da un Consiglio composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea entro un minimo di cinque ed un massimo di nove.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti richiesti dalle normative applicabili, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigenti, ovvero dallo Statuto sociale.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati secondo le modalità previste dalla Legge e dai commi secondo e terzo dell'art. 13.
4. Almeno due Consiglieri devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle Disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.
5. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui infra. Qualora tale rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 (cinque); diversamente si approssima all'intero superiore.
6. Ai fini della presente disposizione e fino alla emanazione della relativa normativa di attuazione in materia (che si intenderà prevalere una volta emanata), sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:
 1. abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, con la Società o con le società da questa controllate o con le società che la controllano o soggette a comune controllo, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
 2. rivestano la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società, o nelle società che la controllano o in quelle soggette a comune controllo;
 3. siano soci o Amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale della Società;
 4. siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
7. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
8. Ferme restando le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente, gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre banche o in altre aziende - diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario di riferimento come sopra individuato - che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o essere legati alle stesse o alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi eventualmente previsti dalla disciplina, anche di natura regolamentare, tempo per tempo vigente.
9. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti ognuna recante un numero di candidati almeno pari a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati in ordine progressivo.
10. Almeno un quarto dei candidati di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 del presente articolo; detti candidati devono essere identificati come tali.
11. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ciascun azionista può votare una sola lista.
12. Le liste devono essere sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti presentatori con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:
 - a. da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.

in Liquidazione Coatta Amministrativa

D.M. n. 185 del 25.6.2017

www.bpvilca.it

PEC: lcabancapopolaredivicenza@pecliquidazioni.it

b. dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;

c. dall'indicazione dell'identità degli Azionisti presentatori e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

13. La mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista comporta solamente l'esclusione di detti candidati e non determina l'inammissibilità della lista cui essi appartengono.

14. Nel caso in cui non siano presentate e/o ammesse liste, ciascun Azionista ha facoltà di proporre all'Assemblea candidature in numero almeno pari al numero di componenti del Consiglio da eleggere fermo restando che tali candidature, a pena di inammissibilità, dovranno presentare i requisiti, di cui al precedente comma dodici, lettere a), b) e c).

15. I Consiglieri sono attribuiti, in proporzione al numero di voti conseguiti da ciascuna lista, alle liste che abbiano conseguito ciascuna un numero di voti pari almeno al 35% del capitale sociale - fermo restando che alla lista presentata dalla Capogruppo sono attribuiti in ogni caso almeno la metà più uno dei Consiglieri - salvo il disposto del successivo comma diciassettesimo.

16. Se una sola lista, diversa da quella presentata dalla Capogruppo, raggiunge almeno la percentuale di voti di cui al comma precedente, tutti i restanti Consiglieri sono attribuiti a tale lista.

17. Qualora nessuna lista - diversa da quella presentata dalla Capogruppo per la quale si considera quanto indicato nell'inciso di cui al comma quindicesimo che precede - raggiunga un numero di voti pari almeno alla percentuale di cui al precedente comma quindicesimo, i Consiglieri vengono nominati proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista, fermo il numero minimo di Consiglieri spettanti a quella presentata dalla Capogruppo a norma del precedente comma quindicesimo.

18. Nella eventualità prevista dal precedente comma diciassettesimo, le liste - diverse da quella presentata dalla Capogruppo - che non abbiano raggiunto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale sono escluse dalla ripartizione proporzionale dei Consiglieri.

19. In ogni caso in cui si debba procedere ad assegnazione proporzionale, in ipotesi di frazionamento dell'unità, il Consigliere da nominare viene attribuito alla lista con il decimale più elevato.

20. I Consiglieri spettanti a ciascuna lista ai sensi dei commi precedenti sono nominati secondo l'ordine progressivo di iscrizione nella lista.

21. Nel caso in cui, pur avendo seguito i criteri di cui ai commi precedenti, non risulti eletto il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito ai sensi del precedente comma quinto, gli amministratori contraddistinti in ciascuna lista dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi i requisiti richiesti e tratti dalla medesima lista. Nel caso non sia possibile la sostituzione degli amministratori privi dei predetti requisiti con candidati tratti dalla medesima lista, gli stessi sono sostituiti dai candidati in possesso di tali requisiti tratti dalle liste con resto più elevato secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste.

22. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 14, per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non eletti ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge sulle candidature proposte.